

# STATUTO VENETO STRADE SPA

(approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 31 maggio 2019)

## Articolo 1 Denominazione

1.1 La Società è denominata "Veneto Strade SpA".

## Articolo 2 Sede

2.1 La Società ha sede in Venezia.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, uffici amministrativi, succursali, rappresentanze, filiali ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 La Società interviene sulla rete viaria della Provincia di Belluno tramite la locale Direzione Distaccata.

## Articolo 3 Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto:

I. La progettazione, la costruzione, il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione, la gestione, l'esercizio - ivi inclusi i compiti e poteri di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992 - di lavori, opere, infrastrutture e servizi viari sulla rete stradale ed autostradale di competenza, anche in regime di concessione o per conto dei soci;

II. l'esercizio, attraverso il proprio personale, dei compiti di cui al comma 3 dell'art.12 del D.Lgs.n.285/1992 e dell'art.23 del D.Lgs. n.495/1992.

III. l'esercizio, per la rete stradale ed autostradale di competenza, dei diritti e dei poteri dell'ente proprietario;

IV. l'attività di engineering, consistente anche nell'esecuzione di ricerche, studi di fattibilità, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi d'impatto ambientale, coordinamenti esecutivi delle costruzioni;

V. ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, ivi inclusa quella intermodale, anche mediante l'assunzione, la partecipazione, la realizzazione, la gestione di operazioni di project-financing o altre forme di partenariato pubblico o privato allo scopo di finanziare, costruire e gestire opere ed infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico;

VI. la realizzazione e la gestione, anche in regime di concessione, di lavori e di opere stradali, civili, idrauliche, di sistemazione del territorio e di bonifica, di sottoservizi e di servizi a rete, nonché dei sistemi di controllo e di sicurezza relativi alla circolazione su strada;

VII. la redazione di analisi territoriali, di strumenti urbanistici, di studi ed indagini geotecniche connesse al sistema viario, intermodale ed al presidio ed alla sistemazione anche idraulica del territorio;

VIII. l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al DPR n.327/2001;

IX. la gestione di appalti di lavori e di servizi, connessi all'attività sociale, anche per conto dei soci;

X. la conduzione e gestione di servizi, per anche per conto dei soci, inerenti all'attività sociale;

XI. le attività connesse alla gestione del patrimonio stradale e relative pertinenze anche in relazione agli adempimenti richiesti dal Codice della Strada, ivi incluse le funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale in gestione;

XII. la predisposizione e divulgazione di strumenti di informazione, anche a mezzo stampa ovvero per via informatica, relativi all'attività della Società;

XIII. realizzazione e gestione di progetti di sicurezza stradale e di sistemi di infomobilità e rilevamento traffico riferiti alla rete viaria in gestione, oltre che funzioni di coordinamento e realizzazione di progetti di infomobilità integrata relativamente alla rete stradale e autostradale di competenza di altri gestori;

XIV. la riscossione degli introiti conseguenti dall'attività sociale, rinvenienti anche dallo sfruttamento di diritti di passaggio, dal rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed

utilizzazione delle infrastrutture viarie e loro pertinenze ed accessori;

XV. funzioni di coordinamento, di "cabina di regia" e di partner in relazione ad iniziative e/o progetti miranti all'ottenimento di finanziamenti comunitari in materia di infrastrutture, trasporti, mobilità, logistica, presidio e sistemazione anche idraulica del territorio e infomobilità;

XVI. la realizzazione di corsi di formazione in materie attinenti alle attività istituzionali, da effettuarsi anche per conto di Enti pubblici e/o privati, previa acquisizione delle prescritte certificazioni;

3.2 La Società conseguirà il proprio oggetto sociale anche svolgendo tutte le attività e le funzioni di competenza dei soci per effetto delle leggi statali e delle leggi regionali in materia di realizzazione e gestione di rete viaria stradale.

3.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, nel rispetto della normativa vigente:

i) acquisire, vendere, locare e subconcedere, permutare, beni mobili, macchinari, ed immobili, nonché concludere operazioni industriali, immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie – tra cui il rilascio di fidejussioni, di cauzioni, di garanzie, anche a favore di terzi - comunque ed in qualsiasi modo funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;

ii) costituire società ed assumere, in Italia ed all'estero, partecipazioni in altre società e organismi consortili aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero costituire, in Italia ed all'estero, associazioni temporanee di imprese e/o promuovere unioni di imprese in qualsiasi forma e/o ad esse aderire, fatte salve le limitazioni vigenti in materia;

3.4 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici soci, direttamente o per mezzo di società a prevalente partecipazione pubblica, ancorché indiretta, e la eventuale produzione ulteriore rispetto alla suddetta soglia di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3.5 La Società perseguirà il proprio oggetto sociale e le proprie finalità nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 231/2001, al Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al Codice Etico e di Comportamento, nonché al Documento Unico Privacy ed alla vigente normativa in materia.

#### **Articolo 4 Durata**

4.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasesanta).

4.2 Con deliberazione dell'Assemblea la Società potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata nella scadenza anche più volte.

#### **Articolo 5 Domicilio dei Soci**

5.1 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato di svolgere la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

### **CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – RECESSO**

#### **Articolo 6 Capitale**

6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.163.200,00 (cinquemilionicentosessanta tremiladuecento virgola zerozero), interamente versato, diviso in numero 5.163.200 (cinquemilionicentosessantatremiladuecento) azioni ordinarie nominative del valore nominale di un euro ciascuna.

6.2 Il capitale può essere aumentato, una o più volte, anche mediante conferimenti in denaro, in natura, ovvero con capitalizzazione delle riserve disponibili, in base alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti che stabilirà modalità, termini e condizioni relative all'emissione del nuovo capitale.

6.3 Le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

6.4 In caso di aumento del capitale gli azionisti, in proporzione della propria partecipazione al capitale sociale, hanno diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione. Si osserva quanto previsto all'art. 2441 Codice Civile.

6.5 La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

6.6 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.

6.7 Gli azionisti potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti fruttiferi e infruttiferi anche senza obbligo di rimborso, con le modalità ed i limiti di cui alla vigente normativa in materia creditizia, bancaria, finanziaria e di raccolta del risparmio. I versamenti in conto capitale possono essere utilizzati, previa delibera in tal senso da parte degli azionisti, per la copertura di eventuali perdite, ovvero imputati ad aumento di capitale.

### **Articolo 7 Azioni**

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

7.3 Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.4 Le azioni sono indivisibili.

7.5 In caso di comproprietà si applicano le disposizioni di cui all'art. 2347 codice civile.

7.6 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto.

7.7 L'Assemblea Straordinaria, in sede di delibera di aumento del capitale mediante emissione di nuove azioni, potrà limitare ovvero escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2351, 1° e 2° comma, Codice Civile, il diritto di voto inerente alle predette azioni.

7.8 Le azioni sono cedibili esclusivamente ai soci che siano enti pubblici, consorzi di enti pubblici o società a prevalente partecipazione pubblica, anche in via indiretta.

7.9 In caso di cessione le stesse devono essere offerte in prelazione ai soci in proporzione alle azioni possedute mediante offerta indirizzata all'organo amministrativo e fissazione di un termine di 30 giorni per l'esercizio del diritto di prelazione.

### **Articolo 8 Categorie di Azionisti**

8.1 Le azioni della Società possono appartenere alle seguenti categorie omogenee di azionisti:

- la Regione Veneto;

- le Province / Città Metropolitana site nell'ambito regionale Veneto;

- le società a prevalente partecipazione pubblica, ancorché indiretta, operanti nel campo della mobilità e della realizzazione e gestione di infrastrutture viarie, secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 29/2001.

### **Articolo 9 Trasferimento di azioni**

9.1 In nessun caso il trasferimento potrà essere perfezionato laddove la composizione azionaria risultante dall'operazione risulti incompatibile con la natura di soggetto giuridico in house della Società, come definito dalla normativa vigente.

9.2 Sussiste il divieto di cessione delle quote a qualunque soggetto pubblico o privato, qualora non rientranti nelle categorie di azionisti così come indicati al precedente articolo 8.

### **Articolo 10 Diritto di recesso**

10.1 Fermo restando quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il diritto di recesso può essere esercitato in tutti i casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile.

10.2 In deroga al comma precedente, non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione, la modifica, la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

10.3 Il diritto di recesso è esercitato con le modalità di cui agli articoli 2437 bis e seguenti del

Codice Civile.

10.4 In caso di recesso il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue possibili prospettive reddituali.

### **Articolo 11 Obbligazioni**

11.1 La società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrants.

11.2 L'emissione di obbligazioni è sempre deliberata dall'Assemblea straordinaria con le modalità stabilite dalla legge.

11.3 La società può acquistare fondi con o senza obbligo di rimborso, dai propri soci nel rispetto delle disposizioni che disciplinano tali modalità di finanziamento.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 12 Assemblea**

12.1 L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio di uno Stato componente dell'Unione Europea.

### **Articolo 13 Competenze dell'Assemblea ordinaria**

13.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

13.2 In particolare l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

13.3 In caso di utilizzo di tale maggior termine, l'organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilatazione.

13.4 Competono altresì all'assemblea ordinaria:

a) prevedere se l'organo amministrativo sia composto da un Amministratore Unico o, previa adozione di delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un consiglio di amministrazione da tre o da cinque componenti. Nel caso l'assemblea non si esprima, l'organo amministrativo è costituito dall'Amministratore Unico;

b) nominare e revocare gli Amministratori ed i Sindaci;

c) nominare e revocare il Revisore contabile o la società di revisione cui è demandata la revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale;

d) determinare il compenso spettante agli Amministratori, ai Sindaci effettivi ed al soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti della società, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente;

e) deliberare in ordine alle azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, del Revisore e dei Liquidatori;

f) deliberare sulla distribuzione degli utili o la copertura della perdita;

13.5 Ulteriormente, l'Assemblea delibera in merito a quanto indicato al successivo art. 18.7, lett. a) e b). Tali delibere saranno assunte con un quorum deliberativo di almeno due terzi del capitale sociale, fermo restando che ove afferiscano alle attività affidate alla Società da uno dei Soci, sarà necessario il voto favorevole dell'Ente affidante le prestazioni.

13.6 L'Assemblea si esprime, altresì, sulle deliberazioni di carattere strategico che dovranno essere attuate dal Consiglio di Amministrazione.

13.7 L'Assemblea, altresì, qualora non già ricomprese nei budget previsionali, autorizza preventivamente le operazioni di:

a) acquisto, alienazione, dismissione di rami d'azienda necessari per l'esercizio dei servizi pubblici affidati dagli enti pubblici soci;

b) acquisto, alienazione, dismissione di beni immobili quando il valore della singola transazione sia

superiore a 500mila euro.

13.8 L'Assemblea potrà prevedere la costituzione di un Comitato di Coordinamento dei Soci, al fine di rimettere a detto Comitato i compiti di cui ai precedenti punti 13.5 e 13.6. In tal caso, il funzionamento del Comitato di Coordinamento sarà regolato in guisa da garantire il potere di veto dei Soci affidanti le attività alla Società in merito alle decisioni che riguardano l'attuazione del contratto da questi perfezionato con la Società.

#### **Articolo 14 Competenze Assemblea Straordinaria**

14.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

14.2 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) aumenti di capitale;
- c) trasformazione, fusione, scissione della società;
- d) lo scioglimento della Società previsto dall'articolo 2484 - 1° comma - n. 6 Codice Civile;
- e) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- f) l'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'art. 12 del presente Statuto;
- g) la revoca dello stato di liquidazione;
- h) il trasferimento della sede legale all'estero;
- i) l'eventuale emissione di categorie di azioni fornite di diritti patrimoniali e/amministrativi diversi;
- j) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Articolo 15 Convocazione dell'Assemblea**

15.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nel Comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

15.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività che il presente Statuto gli assegna;
- sia consentito al Presidente ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

15.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

15.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati.

15.5 Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

15.6 L'avviso di convocazione dell'Assemblea – contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno – deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica – atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno venti giorni prima e in caso di urgenza otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

15.7 Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, diverso da quello fissato per la prima convocazione.

15.8 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione – o l'Amministratore Unico – e la maggioranza dei componenti in carica del Collegio Sindacale.

15.9 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle

deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

15.10 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità dello Statuto e della Legge, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché per i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art.2437 del codice civile.

#### **Articolo 16 Presidenza dell'Assemblea**

16.1 L'Assemblea è presieduta – a seconda della composizione dell'Organo amministrativo – dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'Amministratore Delegato, ovvero in mancanza di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

16.2 In assenza o impedimento dell'Amministratore Unico l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

#### **Articolo.17 Deliberazioni dell'Assemblea**

17.1 Le deliberazioni, per le Assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge.

17.2 E' prevista la maggioranza qualificata nelle materie di cui al precedente art. 13.5.

17.3 Le deliberazioni delle assemblee straordinarie dovranno essere prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza richiesta di cui all'art. 2368 del Codice Civile.

17.4. Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

17.5 Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente, se persona diversa dall'Amministratore Delegato.

17.6 Gli enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante, oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta nei limiti e con l'osservanza del citato art. 2372 Codice Civile.

#### **Articolo 18 Controllo analogo**

18.1 Ai fini della concreta attuazione del controllo analogo, i soci affidatari esercitano sulla società poteri di direzione e controllo, ai sensi del presente Statuto.

18.2 Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla società al fine di assicurare il perseguimento degli scopi sociali e la conformità delle attività espletate all'interesse pubblico dei soci affidatari delle stesse.

18.3 A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 13.5. e 13.6, l'Assemblea è deputata ad assumere delibere di indirizzo esprimendosi, altresì, sulle scelte strategiche dell'Organo Amministrativo. Inoltre è deputata a esprimersi in sede di controllo, potendo, all'esito di tale controllo, provvedere alla revoca di decisioni non conformi agli indirizzi strategici. Le delibere di che trattasi dovranno, comunque, essere approvate con il voto favorevole del Socio affidante le attività, cui è pertanto riservato potere di veto in merito a deliberazioni relative alla attuazione delle attività da questo affidate alla Società.

18.4 Al fine di garantire l'effettività del controllo analogo congiunto, i soci pubblici affidatari possono prevedere l'istituzione di un "Comitato di coordinamento", ai sensi di quanto previsto al precedente art. 13.5, cui sarà rimesso il potere di impartire all'organo amministrativo gli opportuni indirizzi a carattere vincolante.

18.5 Le modalità di nomina, composizione, criteri di funzionamento e relativi quorum deliberativi sono disciplinati con il voto favorevole dei soci pubblici affidanti i servizi in house.

18.6 I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di parere favorevole.

18.7 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, il controllo analogo da parte dei soci

affidatari si esplica altresì:

- a) Tramite definizione degli obiettivi gestionali della società in sede di programmazione annuale, in coerenza con i documenti programmatici degli Enti soci;
- b) Mediante la preventiva approvazione da parte dei Soci in sede di Assemblea dei Soci o - qualora istituito - in sede di "Comitato di coordinamento", dei documenti di programmazione societaria, quali il piano investimenti e di sviluppo – programmi progettazioni, lavori, manutenzioni straordinarie, il piano industriale, il piano economico – finanziario (budget annuale), il piano occupazionale, con potere di indirizzo e di veto sulla definizione dell'organigramma societario. Per tali atti di programmazione è necessario il voto favorevole del socio pubblico affidatario per quanto attiene alle modalità di attuazione del contratto di servizio in essere tra il medesimo socio pubblico affidante e la società;
- c) Attraverso la definizione da parte degli Enti soci di indirizzi vincolanti sulla modalità di gestione economica e finanziaria della società;
- d) Nell'ambito dei regimi dei controlli di ciascun Ente socio, tramite la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento di gestione e lo stato di attuazione degli obiettivi;
- e) Nell'ambito ed in coerenza con il processo di rendicontazione di ciascun Ente socio, tramite approvazione del bilancio annuale della società che deve contenere la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali di cui al precedente punto a);

18.8 Le determinazioni assunte dal Comitato di Coordinamento, ove costituito, saranno trasmesse, oltretutto all'Organo Amministrativo, ai Soci e assumeranno carattere vincolante per l'Organo Amministrativo.

18.9 Le competenti strutture degli Enti soci preposte ai controlli sull'attività della società hanno diritto a richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati e procedere con sopralluoghi e controlli ispettivi.

18.10 Nel caso in cui l'Organo Amministrativo non dia attuazione alle delibere di indirizzo strategico, ovvero alle decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci con le modalità di cui al presente Statuto relativamente al controllo dell'azione dell'organo amministrativo, la stessa Assemblea potrà revocare gli Amministratori. Parimenti, l'Assemblea provvederà a detta revoca nel caso in cui gli Amministratori non si attengano alle deliberazioni del Comitato di Coordinamento, qualora questo sia costituito.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 19 Sistemi di amministrazione, controllo e revisione legale dei conti**

19.1 La Società è amministrata – a scelta dell'Assemblea ai sensi del precedente articolo 13.4 lett. a) – da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. All'organo amministrativo compete la gestione ordinaria e straordinaria della società pur nell'ambito delle direttive impartite dai soci pubblici affidatari con le modalità di cui ai precedenti articoli 13.5, 13.6 e 18. La mancata attuazione delle direttive da parte dell'organo amministrativo costituisce giusta causa di revoca del medesimo da parte dei soci.

19.2 L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

19.3 Tutti gli Amministratori e l'Amministratore Unico sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del C.C.

19.4 L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, mentre l'attività di revisione legale dei conti è affidata a revisore o società di revisione a ciò abilitati ed iscritti nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.

### **Articolo 20 Consiglio di Amministrazione**

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è composto da tre o da cinque componenti, tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea.

20.2 Qualora l'Assemblea non vi abbia già provveduto, il Consiglio di Amministrazione può



nominare un Vice Presidente.

20.3 Il Vice Presidente può avere esclusivamente funzioni vicarie del Presidente, da esercitarsi nei soli casi di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

20.4 In ogni caso, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione attribuisce le deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

20.6 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore, si provvede alla relativa sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del C.C., 1° comma, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

20.7 Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio decade e lo stesso dovrà, ai sensi dell'art. 2386 C.C., convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.

20.8 Il Consiglio di Amministrazione dimissionario resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al rinnovo dell'organo amministrativo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

20.9 Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore Unico o tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

## **Articolo 21 Requisiti di onorabilità e professionalità**

21.1 Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e dai provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti.

21.2 Non possono essere nominati Amministratori persone giuridiche ovvero coloro che si trovano in situazioni di ineleggibilità, di inconferibilità, di incompatibilità o qualunque causa impeditiva ai sensi della normativa vigente.

21.3 A tal fine i Soci verificano all'atto della nomina o designazione il sussistere di eventuali situazioni impeditive.

21.4 I requisiti di onorabilità degli amministratori si ritengono non sussistenti qualora gli stessi si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

21.5 Ai sensi della legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sospensione di diritto della carica, secondo quanto previsto dall'art.15 commi 4bis e 4quater, per gli amministratori nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.

21.6 Costituisce causa ostativa alla nomina e causa di decadenza anche l'emanazione di sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

21.7 Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la non sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

21.8 Qualora gli amministratori abbiano al tempo stesso un rapporto di lavoro con la società, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

## **Articolo 22 Presidente**

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non lo abbia fatto l'Assemblea, elegge, ai sensi dell'art. 2380 bis del Codice Civile, un Presidente.

22.2 Il Presidente svolge un ruolo propositivo e propulsivo delle azioni poste in essere dagli Organi sociali e adotta, in osservanza alle linee programmatiche definite dal Consiglio di Amministrazione, tutte le iniziative utili al conseguimento dello scopo sociale.

22.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto;
- b) esercita i poteri spettanti per legge;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori e ai Sindaci effettivi;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 16.1 del presente Statuto;
- f) esercita i poteri delegati, qualora conferiti dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione assembleare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20.5 del presente Statuto.

### **Articolo 23 Riunioni e convocazioni del Consiglio di Amministrazione**

23.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

23.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax o posta elettronica, con prova dell'avvenuto ricevimento, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

23.4 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vice Presidente qualora nominato, o dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità di carica, dal consigliere più anziano di età.

23.5 Le riunioni possono essere tenute in audio-conferenza o in audio-video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

23.6 Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

23.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

### **Articolo 24 Gestione della Società**

24.1 La gestione della Società spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, individuato alternativamente dall'Assemblea nell'Amministratore Unico o nel Consiglio di Amministrazione.

24.2 Qualora individuato il Consiglio di Amministrazione, lo stesso delega ad un Amministratore Delegato e al Direttore Generale il compimento di specifiche categorie di atti volti a garantire l'esecuzione dell'attività sociale ed il perseguimento dell'oggetto sociale, qualora non riservati al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, nonché l'assunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili e/o opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale.

24.3 Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del C.C..

24.4 Fermo quanto sopra previsto, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità sulle seguenti materie:

- indirizzi di carattere strategico della Società, ivi compresa l'adozione dei documenti di programmazione societaria di cui all'art. 18.7 lett.b), da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- conferimento, modifica e revoca dei poteri delegati all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale;
- approvazione dei contratti di servizio e di programma con i soci relativi alla gestione e agli

investimenti sulla rete stradale di competenza.

24.5 In caso di impossibilità di assumere una delibera in una delle materie riservate al Consiglio di Amministrazione, per mancanza dell'unanimità in almeno due sedute successive, l'argomento verrà demandato all'Assemblea.

24.6 Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter, e 2506 bis del Codice Civile.

24.7 Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

24.8 Gli organi delegati esercitano i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, riferendo, almeno ogni sei mesi, al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; adottano in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo degli organi delegati sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica.

24.9 Gli organi delegati, nell'ambito dei propri poteri, danno attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e possono conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

24.10 Il responsabile della funzione di controllo interno, qualora insediato, riferisce all'Organo Amministrativo.

24.11 Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

## **Articolo 25 Remunerazione degli Amministratori**

25.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico.

25.2 I compensi saranno determinati dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi, nazionali e regionali, vigenti in materia di tetti retributivi massimi e di pubblicità e trasparenza.

25.3 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato agli Amministratori deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

## **Articolo 26 Amministratore Unico**

26.1 Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, al medesimo spettano – ove non espressamente già indicati nel presente Statuto – i poteri e le facoltà che il presente Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

26.2 L'Amministratore Unico deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 21 del presente statuto.

26.3 Le decisioni dell'Amministratore Unico devono risultare ed essere trascritte su libro appositamente tenuto.

## **Articolo 27 – Nomina degli Amministratori**

27.1 Qualora sia prevista la figura dell'Amministratore Unico, lo stesso è nominato dall'Assemblea.

27.2 Qualora la Società adotti un Organo Amministrativo collegiale, la nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea, qualora questa non avvenga per acclamazione, avviene sulla base di liste presentate dai Soci, nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I voti, da esprimersi in base al numero di azioni possedute, ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due,

tre, fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

27.3 Qualora la società abbia adottato un Organo Amministrativo collegiale, l'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

### **Articolo 28 – Direttore Generale**

28.1 Il Direttore Generale viene nominato dall'organo amministrativo della Società ed è individuato tra persone di provate e riconosciute capacità ed esperienze per il perseguimento dell'oggetto sociale mediante l'utilizzo delle procedure selettive previste dal regolamento interno per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi dirigenziali, conformi a quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

28.2 Il Direttore Generale opera in osservanza dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'organo amministrativo e dei poteri conferitigli.

28.3 L'incarico è di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

28.4 Al Direttore Generale è assegnata la responsabilità di garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali definiti dall'organo amministrativo nel rispetto delle normative di legge e di settore e degli interessi dei soci.

28.5 L'organo amministrativo delegherà proprie attribuzioni al Direttore Generale, determinandone poteri e compenso.

### **Articolo 29 – Rappresentanza sociale**

29.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico.

29.2 La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, nei limiti delle rispettive deleghe.

29.3 La rappresentanza della Società spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata conferita e nei limiti dei poteri attribuiti.

### **Articolo 30 - Collegio Sindacale**

30.1 Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403, primo comma, del Codice Civile e ogni ulteriore eventuale compito che la legislazione gli assegna.

30.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente e devono altresì essere nominati due Sindaci supplenti.

30.3 La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

30.4 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

30.5 L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia. In particolare, tutti i componenti, effettivi e supplenti, devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

30.6 I Sindaci, tra cui il Presidente, sono nominati dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i Sindaci sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

30.7 Ai Sindaci effettivi spetta un compenso fissato dall'Assemblea ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi, nazionali e regionali vigenti in materia di tetti retributivi massimi, di pubblicità e trasparenza. E', in ogni caso, fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.



30.8 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in audio-conferenza o in audio-video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

### **Articolo 31 Nomina del Collegio Sindacale**

31.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.

31.2 Qualora un socio detenga una quota pari o superiore al 75 per cento del capitale sociale, allo stesso compete la nomina di tutti i componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale;

31.3 Qualora un socio detenga una quota superiore al 50 per cento del capitale sociale, allo stesso compete la nomina di due componenti effettivi del collegio sindacale oltre che di un membro supplente, mentre la nomina del restante componente effettivo, in qualità di Presidente del collegio, oltre che di un membro supplente, compete al socio che detenga una quota pari o superiore al 35 per cento del capitale sociale.

31.4 Qualora la ripartizione del capitale sociale sia difforme rispetto ai precedenti punti, la nomina dei componenti il collegio sindacale avviene in sede assembleare con in voto favorevole pari ad almeno due terzi dell'intero capitale sociale.

31.5 Le designazioni saranno proposte in blocco all'Assemblea dal Presidente, a tali fini convocata.

31.6 Non possono essere nominati Sindaci persone giuridiche ovvero coloro che si trovano in situazioni di ineleggibilità, di inconfiribilità, di incompatibilità o qualunque causa impeditiva ai sensi della normativa vigente.

31.7 A tal fine i Soci verificano all'atto della nomina o designazione il sussistere di eventuali situazioni impeditive.

### **Articolo 32 - Revisione legale dei conti**

32.1 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione legale a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.

32.2 Il Revisore Contabile o la Società di Revisione debbono possedere, per tutta la durata del mandato, i requisiti di legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

32.3 In caso di decadenza del Revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare, senza indugio, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.

32.4 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e ne determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

32.5 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

### **Articolo 33 - Esercizio sociale**

33.1 Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

33.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo di Amministrazione formerà il bilancio a norma di legge.

33.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a fondo di riserva legale, dovranno essere destinati come da delibera dell'organo competente all'approvazione del bilancio stesso.

### **Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione**

34.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

34.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile.

### **Art. 35 - Controversie**

35.1 Per ogni controversia è competente il Foro di Venezia.

**Art. 36 - Norma transitoria**

36.1 Fino ad avvenuta nomina dell'organo amministrativo della società ai sensi del presente Statuto, i componenti il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di adozione dello Statuto medesimo continuano ad esercitare le proprie funzioni in regime di *prorogatio* e decadono in blocco con l'accettazione della carica da parte dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri di Amministrazione subentranti.

36.2 La disciplina di cui al precedente comma 36.1 trova applicazione anche per il Collegio Sindacale.

**Art. 37 - Rinvio**

37.1 Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le leggi speciali in materia e le norme di legge in materia di società per azioni.

Roberto Turi  




